

REGOLAMENTO (CE) N. 456/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2003

che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo 3 del titolo II del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 253/2002 ⁽⁴⁾, precisa le condizioni per procedere al pagamento anticipato della restituzione per i prodotti o per le merci sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca.
- (2) Tenendo presenti, da un lato, le condizioni di produzione di talune carni bovine disossate nonché di assoggettamento al regime del pagamento anticipato della restituzione qualora vengano immagazzinate e, dall'altro, le modalità di esportazione di tali prodotti, è opportuno completare con condizioni specifiche le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/1999. Queste disposizioni complementari concernono in particolare la creazione, da parte degli operatori che intendono partecipare a detto regime, di una base dati informatizzata, approvata dall'autorità doganale incaricata del controllo e alla quale quest'ultima abbia la possibilità di accedere direttamente.
- (3) Per alcuni prodotti che rientrano nel settore delle carni bovine, è opportuno prevedere una deroga al periodo durante il quale i prodotti possono rimanere in regime di deposito doganale o di zona franca, di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999. Date le particolari condizioni del settore delle carni bovine, per garantire l'efficace funzionamento del regime occorre estendere tale periodo a 4 mesi.
- (4) Per migliorare la trasparenza delle operazioni come pure l'efficacia e la rapidità dei controlli, occorre limitare il numero di operazioni da sottoporre all'una o all'altra fase della procedura.

- (5) Ai fini del corretto funzionamento del regime, è necessario determinare i criteri e la frequenza del controllo nonché i provvedimenti da adottare qualora si constati una differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati. Occorre inoltre derogare all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.
- (6) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, per i prodotti di cui ai codici NC 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, il prefinanziamento della restituzione all'esportazione, con l'immagazzinamento dei prodotti in regime di deposito doganale o di zona franca, è soggetto alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, l'ammissione al regime di prefinanziamento della restituzione tramite il magazzino è subordinata ad una autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità doganale incaricata della gestione e del controllo di detto regime.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata unicamente agli operatori che sottoscrivono l'impegno a tenere una base dati elettronica dei prodotti da sottoporre al regime del prefinanziamento della restituzione (di seguito denominata «la base dati»). Se i prodotti sono immagazzinati in più luoghi, l'autorizzazione può essere concessa per una base dati per luogo di magazzino.

Qualora il magazzino venga effettuato, in tutto o in parte, da un terzo che agisce per conto dell'operatore, la base dati può essere tenuta da tale persona, sotto la responsabilità dell'operatore che resta il garante della sua esattezza.

L'autorità doganale competente verifica l'esistenza ed esamina il funzionamento di tale base dati, a cui essa deve avere un accesso diretto senza notifica preventiva. Le modalità di accesso alla base dati sono precisate nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

Articolo 3

La base dati deve:

- a) permettere la tracciabilità amministrativa delle carni sottoposte al regime per tutta la durata del magazzinaggio;
- b) fornire un inventario, attualizzato in tempo reale, dei quantitativi di carni immagazzinate; questo inventario deve essere disponibile per ciascuno dei criteri di cui al terzo comma.

La tracciabilità di cui alla lettera a) è basata su una identificazione unica di tutte le carni ottenute con la stessa operazione di disossamento, effettuata prima che i prodotti vengano sottoposti al regime di prefinanziamento della restituzione. Si considera come operazione di disossamento la produzione di carni disossate di un'intera giornata o di una parte di essa.

L'identificazione unica di cui al secondo comma comporta:

- un numero unico,
- la data di produzione delle carni disossate,
- il numero dell'«attestato carni disossate» di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione ⁽¹⁾,
- il numero di cartoni per tipo di tagli ottenuti, con l'indicazione del peso netto constatato prima del congelamento.

Articolo 4

1. La base dati viene aggiornata indicando i prodotti come entrati o usciti, al più tardi il giorno di presentazione:

- a) della dichiarazione di pagamento prevista all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999;
- b) della dichiarazione di esportazione prevista all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999.

2. Il magazzinaggio in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento, deve essere segnalato nella base dati. L'operatore informa l'autorità doganale se prevede il ricorso a tale tipo di magazzinaggio. L'autorità in questione approva segnatamente il metodo impiegato nella base dati per la sorveglianza di tali prodotti.

Articolo 5

L'accettazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 è subordinata alla constatazione da parte dell'autorità doganale che nella base dati l'operazione per cui è effettuata la dichiarazione è iscritta alla voce «entrata» o «uscita».

Tuttavia, l'autorità doganale può accettare le dichiarazioni menzionate all'articolo 4 prima di procedere alla constatazione di cui al primo comma. In tal caso, l'operatore deve confermare all'autorità in questione che la corrispondente iscrizione nella base dati è stata realizzata. L'autorità doganale può in tal modo differire e raggruppare le constatazioni, che devono comunque essere realizzate almeno una volta ogni due mesi civili.

⁽¹⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

Articolo 6

Qualora si applichi l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 800/1999, l'accettazione da parte dell'autorità dello Stato membro di magazzinaggio dell'esemplare di controllo T5 e della dichiarazione di esportazione è subordinata alla conferma da parte dell'operatore che è stata effettuata l'iscrizione corrispondente nella base dati.

In tal caso l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento si accerta, sulla base dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 5, che l'operazione figuri nella base dati.

Articolo 7

Per ogni operazione di disossamento, possono essere accettate al massimo due dichiarazioni di pagamento. Una dichiarazione di pagamento può riguardare non più di due «attestati carni disossate» di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/82.

Articolo 8

In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, il periodo durante il quale i prodotti possono rimanere in regime di deposito doganale o di zona franca è di quattro mesi a decorrere dal giorno di accettazione della dichiarazione di pagamento.

Articolo 9

1. Ogni anno civile l'autorità doganale esegue almeno due controlli senza preavviso concernenti il funzionamento ed il contenuto della base dati.

I controlli concernono complessivamente almeno il 5% dei quantitativi totali di prodotti che, secondo la base dati, si trovano in giacenza alla data d'inizio del controllo. I controlli vertono su carni selezionate nel luogo di magazzinaggio che devono essere rintracciate nella base dati e, inversamente, su carni registrate nella base dati che devono essere localizzate nel luogo di magazzinaggio.

Per ogni controllo viene redatta una relazione.

Se il campione di prodotti da controllare comprende carni immagazzinate in depositi ubicati sul territorio di altri Stati membri, l'autorità doganale mette in atto la procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ⁽²⁾.

2. L'autorità doganale informa l'organismo pagatore competente per la restituzione all'esportazione di:

- a) ogni autorizzazione concessa o ritirata;
- b) ogni controllo effettuato.

⁽²⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

Qualora si presuma un rischio di irregolarità, gli organismi pagatori possono chiedere all'autorità doganale di eseguire un controllo.

3. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano ai prodotti sottoposti ai controlli previsti dal presente regolamento.

Articolo 10

Se l'autorità doganale constata una differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati oppure una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è revocata per un periodo stabilito dallo Stato membro, che non può essere inferiore a tre mesi a decorrere dalla data della constatazione.

L'autorizzazione non è revocata se la violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, o la differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati sono causate da forza maggiore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

L'autorizzazione non è neppure revocata quando i quantitativi mancanti o non registrati nella base dati non superano l'1 % in peso del quantitativo totale dei prodotti selezionati per il controllo e sono la conseguenza di omissioni o di semplici errori amministrativi, a condizione che siano adottate misure correttive intese ad evitare la ripetizione degli stessi errori. In caso di recidiva l'autorità doganale può revocare l'autorizzazione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
